

# **ASSOCIAZIONE CULTURALE “ IL PONTE DELLA BIONDA “**

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SENZA SCOPO DI LUCRO

Via dei Terraioli,13 - 40129 BOLOGNA

## **STATUTO**

### *ART. 1*

E' costituita in Bologna, via dei Terraioli, 13 l'Associazione denominata “ Il Ponte della Bionda “ - Associazione di volontariato senza fine di lucro ( inteso come divieto di ripartire i proventi fra gli associati in forme indirette o differite) - con sede in Bologna, via dei Terraioli ,13 .

La durata dell'Associazione è fissata al 31.12.2050.

### *ART. 2*

#### **Scopi e finalità**

L'Associazione, ispirandosi ai principi della solidarietà umana, si prefigge come scopo di operare ad organizzare direttamente od in collaborazione con altri, una rivalutazione del Canale Navile, e in particolare, di attivarsi con le Istituzioni ed i cittadini per promuovere, la riqualificazione dell'area compresa tra il Sostegno Grassi e il Ponte della Bionda , denominata “ Area Ponte della Bionda “, e zone verdi limitrofe, evitandone il degrado ; non ha fini di lucro ed è aperta alla partecipazione di ogni cittadino, italiano e non, abitante in Italia, che voglia impegnarsi a diffondere una corretta cultura del rapporto con il territorio e la sua storia attraverso il collegamento con le sue istanze civili, sociali e culturali.

L'Associazione promuove, con le sue iniziative, la convivenza e la tolleranza fra i cittadini ed esclude dal suo ordinamento ogni forma di discriminazione , intolleranza e razzismo.

In questi ambiti, essa ha la più ampia facoltà di organizzarsi ed organizzare interventi sociali , culturali, sportivi e ricreativi operando per progetti e gruppi di lavoro. Attiva inoltre direttamente o in collaborazione con altri soggetti programmi coerenti con le sue finalità, compatibilmente con le sue esigenze ed articolazioni organizzative.

L'associazione può operare direttamente con propri soci o in collaborazione con persone non iscritte o con altre strutture associative od imprenditoriali , secondo schemi organizzativi ritenuti necessari al raggiungimento degli obiettivi che sono stati individuati dai suoi organismi.

Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata , previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dal Comitato Direttivo .

L'Associazione può utilizzare per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo anche personale dipendente e/o a rapporto professionale limitatamente per proprie funzioni organizzative o per dotare progetti di particolari professionalità o competenze non altrimenti disponibili.

#### ART. 3

##### **Patrimonio sociale**

Il Patrimonio Sociale è costituito da:

- Quote associative;
- Dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- Dai contributi, dai lasciti, donazioni e dalle erogazioni diverse;
- Dal fondo di riserva;
- Dalle entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi a terzi;
- Da entrate derivanti da iniziative promozionali e da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali
- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti ;
- La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

Le somme versate per il tesseramento e le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

#### Art. 4

##### **Rendiconto economico (BILANCIO)**

Il Bilancio comprende l'Esercizio Sociale dal 01/01 al 31/12 di ogni anno, deve essere predisposto dal Consiglio Direttivo e sottoposto all'Assemblea dei Soci per l'approvazione entro il 30/04 dell'anno successivo.

Il residuo attivo del bilancio sarà devoluto come segue: il 10 % al fondo di riserva, il rimanente a disposizione per successive iniziative di carattere inerente agli scopi dell'Associazione

#### ART. 5

##### **Membri dell'Associazione**

Il numero dei soci è illimitato; all'Associazione possono aderire tutti i cittadini, che s'impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi associativi e a osservare il presente Statuto.

Fino al compimento del 14° anno di età il minore è rappresentato nei rapporti sociali da uno dei genitori. Il diritto di voto è esercitato a partire dal 18° anno di età. I soci, e i loro familiari, hanno diritto a frequentare i locali dell'Associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall'Associazione stessa.

Sono membri dell'Associazione i Soci Fondatori, i Soci Effettivi, i Membri Onorari e i Membri Onorari Sostenitori.

La qualifica di Socio Fondatore è assegnata a coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'Associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale.

La qualifica di Membro Onorario può essere conferita a quelle persone eminenti cui l'Associazione crede conveniente tributare tale omaggio: alte personalità insigni per pubblico riconoscimento, persone che abbiano reso segnalati servizi all'Associazione. I Membri Onorari sono esenti dal pagamento di qualsiasi contributo; non hanno voto deliberativo nelle assemblee e non possono essere eletti a cariche sociali.

La qualifica di Membro Onorario Sostenitore può essere conferita a quelle persone che abbiano sostenuto economicamente l'Associazione con donazioni e contributi privati. I Membri Onorari Sostenitori sono esenti dal pagamento di qualsiasi contributo; non hanno voto deliberativo nelle assemblee e non possono essere eletti a cariche sociali.

Sono Soci Effettivi tutte le persone fisiche che s'impegnino a contribuire agli scopi dell'Associazione.

Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo volontario e totalmente gratuite. L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

#### ART. 6

##### **Criteri di ammissione ed esclusione dei soci**

Per essere ammessi a Socio è necessario presentare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo dell'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità e indicazioni: Nome, Cognome, Luogo e Data di Nascita, Professione, Residenza; dichiarazione di attenersi al presente statuto e alle deliberazioni degli organi sociali. E' necessaria la presentazione del nuovo socio da almeno due soci fondatori, o soci iscritti a libro soci da almeno un anno.

È compito del Consiglio Direttivo valutare nel merito l'accettazione o meno di tale domanda.

L'accettazione, seguita dall'iscrizione nel libro dei soci, dà diritto immediato a ricevere la tessera

sociale; acquisendo, quindi, la qualifica di socio. Nel caso in cui la domanda sia respinta l'interessato può presentare ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva il Consiglio Direttivo, alla prima riunione successiva.

Qualora si manifestino motivi di incompatibilità del nuovo socio con le finalità statutarie e con i regolamenti dell'Associazione, entro i trenta giorni successivi all'iscrizione del socio stesso il Consiglio Direttivo ha la possibilità di revocare tale iscrizione. In tal caso l'interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncia l'Associazione attraverso l'Assemblea dei Soci alla prima convocazione. Le dimissioni del Socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

La qualità di socio si perde :

- a) per recesso ;
- b) per mancato versamento della quota associativa decorsi trenta gg. dall'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio dell'anno precedente.
- c) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione ;
- d) per persistenti violazioni degli obblighi statutari;

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Comitato Direttivo.

Il socio receduto, decaduto od escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

#### ART. 7

##### **Doveri e diritti degli associati**

I soci sono obbligati :

- a) ad osservare il presente Statuto , i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi ;
- b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione ;
- c) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo .

I soci hanno diritto :

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione ;
- b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto ;
- c) ad accedere alle cariche associative.

#### ART. 8

##### **Organi dell'Associazione**

Sono organi dell'Associazione :

- a) l'Assemblea dei soci ;
- b) il Comitato Direttivo ;
- c) il Presidente ;

## ART. 9

### **Organi facoltativi dell'Associazione**

La costituzione degli organi facoltativi dell'Associazione è approvata dall'Assemblea dei soci in seduta ordinaria su proposta del Comitato Direttivo .

Sono organi facoltativi dell'Associazione :

- a) il vice presidente ;
- b) il Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori ;
- c) il cassiere ;
- d) i gruppi di lavoro ;
- e) i responsabili dei gruppi di lavoro ;
- f) i garanti di progetto .

Gli organi di cui ai punti a) , b) , c) sono riservati ai soci.

Gli organi di cui ai punti d) ed e) possono essere costituiti da soci e da non soci. Questi ultimi devono rappresentare particolari professionalità e competenze indispensabili al conseguimento delle finalità definite dagli Organi dell'Associazione, non disponibili fra i soci , e rispondono direttamente al Comitato Direttivo dei risultati conseguiti.

I garanti di progetto sono personalità di rilievo con rilevanti professionalità e competenze attinenti al progetto per cui sono nominati , non appartenenti all'Associazione. Sono nominati dal Presidente su indicazione dell'Assemblea ed indirizzo del Comitato Direttivo.

## ART. 10

### **L'Assemblea**

L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.

Non sono ammesse deleghe per la partecipazione all'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre :

- a) Approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- b) approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio ;
- c) nomina i componenti il Comitato Direttivo ;
- d) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni ;
- e) stabilisce l'entità della quota associativa annuale ;
- f) delibera l'esclusione dei soci dall'Associazione ;
- g) si esprime sulla reiezione di domande d'ammissione di nuovi associati ;
- h) adempie alle nomine previste dal precedente art. 8.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Comitato Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso

Presidente o almeno tre membri del Comitato Direttivo , o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, dell'atto costitutivo , sullo scioglimento anticipato e sulla proroga dell'Associazione.

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal presidente del Comitato Direttivo o , in sua assenza dal Vice Presidente e , in assenza di entrambi , da altro membro del Comitato Direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettivamente effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno otto giorni prima della data di riunione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona tutti i soci e l'intero Comitato Direttivo.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria , è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti , eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto , dell'atto costitutivo e lo scioglimento della Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che debbono essere adottate con voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

#### ART. 11

### **Il Comitato Direttivo**

Il Comitato Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a 9 componenti nominati dall'Assemblea dei soci. Il primo Comitato Direttivo è nominato con l'atto costitutivo. I membri del Comitato Direttivo rimangono in carica due anni e sono rieleggibili. Possono far parte del Comitato Direttivo esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui , per dimissioni o altre cause , uno dei componenti il Comitato Direttivo decada dall'incarico, il Comitato Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti , che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Comitato. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Comitato , l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato.

Il Comitato nomina il Presidente , il Segretario.

Al Comitato Direttivo spetta di :

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea ;

- b) redige e presenta all'assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico
- c) nominare il Presidente , il Segretario e le altre cariche facoltative previste dall'articolo otto del presente Statuto ;
- d) deliberare sulle domande di nuove adesioni e sulle richieste di dimissioni ;
- e) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci ;
- f) il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente e , in assenza di entrambi , dal membro più anziano.

Il Comitato Direttivo è convocato di regola ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece, il Vicepresidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta, o a richiesta sottoscritta da almeno il dieci per cento dei soci . Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza del Comitato Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza , vengono conservati agli atti.

#### ART. 12

#### **Il Presidente**

Il Presidente , nominato dal Comitato Direttivo , ha il compito di presiedere lo stesso , nonché l'Assemblea dei soci.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente , anch'esso nominato dal Comitato Direttivo e ,in caso di urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

#### ART. 13

#### **Gratuità delle cariche associative**

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente art. 2

#### ART. 14

#### **Scioglimento dell'Associazione**

In caso di scioglimento o cessazione dell'Associazione, l'Assemblea delibera con maggioranza prevista sulla designazione del patrimonio residuo, dedotte le passività, di devolvere ad associazioni aventi le medesime finalità e operanti in identico, analogo settore, per fini di umanità sociale.

ART. 15

**Rinvio**

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

ART. 16

**Norma transitoria**

Gli organi facoltativi previsti dall'art. 9 del presente Statuto saranno disciplinati da apposite norme o protocolli regolamentari attinenti competenze , mandato, obiettivi e disponibilità finanziarie proposti dal Comitato Direttivo ed approvati dall'Assemblea dei soci.

In ogni caso non sono consentite deroghe a quanto previsto dal presente Statuto , nonché a quanto consentito o vietato dagli ordinamenti e dalle leggi poste a base dell'atto costitutivo : Costituzione della Repubblica Italiana , Codice Civile , legge 266/91 disciplinante le associazioni di volontariato.

Bologna, 11/01/2005

IL SEGRETARIO

Roberta Nanni

IL PRESIDENTE

Domenico Macino